

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA SOSTENIBILE, ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)).

Articolo 1 – oggetto

Articolo 2 – ambito di applicazione

Articolo 3 – definizioni

Articolo 4 – beneficiari

Articolo 5 – regime di aiuto, intensità e cumulo

Articolo 6 – interventi finanziabili

Articolo 7 – spese ammissibili

Articolo 8 – presentazione e contenuto delle domande

Articolo 9 – criteri di valutazione

Articolo 10 – istruttoria delle domande

Articolo 11 – approvazione della graduatoria e concessione del contributo

Articolo 12 – proroga e variazione degli interventi

Articolo 13 – erogazione in via anticipata

Articolo 14 – presentazione e contenuto della rendicontazione

Articolo 15 – giustificativi di spesa

Articolo 16 – certificazione delle spese

Articolo 17 – istruttoria delle rendicontazioni

Articolo 18 – liquidazione del contributo

Articolo 19 – annullamento, revoca e rideterminazione del contributo

Articolo 20 – obblighi per i beneficiari

Articolo 21 – variazioni soggettive e subentro

Articolo 22 – risorse disponibili

Articolo 23 – rinvio

Allegato A – modello di domanda

Allegato B – modello di relazione illustrativa, da allegare alla domanda

Allegato C – modello di rendicontazione

Allegato D – modello di certificazione delle spese

Allegato E – modello di dichiarazione asseverata tecnico abilitato

Allegato F – modello di dichiarazione delle modalità di pagamento

Allegato G – modello di dichiarazione per il rilascio del certificato antimafia

Articolo 1 – oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 84 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), il presente bando individua i soggetti beneficiari, disciplina le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, determina i criteri di assegnazione nonché l'intensità del beneficio regionale e stabilisce le spese ammissibili per la realizzazione di interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva sostenibile.

Articolo 2 – ambito di applicazione

1. Gli interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva sostenibile sono ammissibili al finanziamento di cui al presente bando se sono realizzati all'interno del perimetro comprendente i complessi produttivi degradati, come individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1820 del 24/11/2022 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 – definizioni

1. Ai fini del presente bando si intendono per:

a) complessi produttivi degradati: edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3 come definite dal Piano urbanistico Regionale Generale (PURG);

b) manutenzione straordinaria: intervento disciplinato dall'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

c) ristrutturazione: intervento disciplinato dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 19/2009;

d) allacciamento alle reti infrastrutturali: collegamenti di allaccio ovvero la predisposizione dei medesimi, con esclusivo riferimento a quelli realizzati nell'area privata di pertinenza del fabbricato oggetto di intervento, fino al punto di allaccio alla rete esistente o della quale è prevista la realizzazione;

e) interventi di bonifica: operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento dai fabbricati produttivi e relative pertinenze e dal suolo, escluse le operazioni di bonifica di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale o Testo Unico Ambientale (TUA)).

f) Consorzi: consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della legge regionale 22 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali);

g) Servizio competente: Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Articolo 4 – beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente bando le imprese, i privati ed i Consorzi titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su edifici ed immobili qualificati come complessi produttivi degradati, ai sensi della lettera a) comma 1 dell'articolo 3.

2. Sono esclusi dal finanziamento:

a) le imprese in difficoltà, come definite dal punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) le imprese escluse dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013;

c) le imprese e i Consorzi destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

- d) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative alla concessione previste dalla vigente normativa antimafia;
- e) i Consorzi che sono commissariati ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 3/2015;
- f) le imprese, i privati e di Consorzi che intendano usufruire dei contributi di cui al presente bando per interventi su immobili interessati da operazioni di bonifica di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale o Testo Unico Ambientale (TUA)).

Articolo 5 – regime di aiuto, intensità e cumulo

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352 e relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>).
2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 7 del presente bando.
3. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili con i contributi concessi ai sensi dell'articolo 6 (Incentivi all'insediamento) della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali).
4. I contributi concessi ai sensi del presente bando sono cumulabili con i contributi, concessi dalla Direzione centrale competente in materia di ambiente, purché non coprano le medesime spese.

Articolo 6 – interventi finanziabili

1. Sono ammissibili al finanziamento di cui al presente bando gli interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali la demolizione, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.
2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri:
 - a) qualità architettonica;
 - b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia;
 - c) efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico;
 - d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;
 - e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;
 - f) qualità paesaggistica.
3. L'intervento può avere una durata massima di trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi.

Articolo 7 – spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di approvazione del presente bando, riguardanti lavori, forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo.
2. Le spese tecniche generali e di collaudo comprendono, in particolare quelle relative a:
 - a) rilievi, accertamenti, modelli, indagini, monitoraggi e indagini ambientali;
 - b) progettazione e necessarie consulenze tecniche preliminari o di supporto;

- c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- d) direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- e) spese per il collaudo statico ed altri collaudi specialistici.

3. Qualora il beneficiario sia un Consorzio, le spese tecniche ammissibili sono:

- a) rilievi, accertamenti, modelli, indagini, monitoraggi e indagini ambientali;
- b) spese per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di cantiere, svolte anche per il tramite del proprio personale interno; nel caso di attività tecniche svolte per il tramite di personale interno dei consorzi, le spese del personale imputabili, che non possono sommarsi alle spese sostenute per incarichi esterni afferenti a medesime attività, sono determinate con modalità semplificata attraverso il riconoscimento dei costi vivi di gestione, nel limite massimo del 15% dell'importo dei lavori, servizi e forniture. Al fine del riconoscimento di tali spese i Consorzi presentano una scheda analitica distinta per ogni singolo dipendente impegnato nelle attività tecniche, nella quale sono indicate le correlate ore di effettivo impegno e i costi unitari del dipendente a carico del Consorzio;
- c) spese per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale interno, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; tali spese sono determinate nei limiti disposti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- d) spese per il collaudo statico ed altri collaudi specialistici.

4. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario.

5. Le spese connesse all'attività di certificazione finalizzata alla rendicontazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, sono ammissibili nel limite di 1.000,00 euro.

Articolo 8 – presentazione e contenuto delle domande

1. I contributi sono assegnati con procedura valutativa a graduatoria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dedicati.
2. La domanda di contributo è presentata dalle ore 9.00 del 16 novembre 2023 e fino alle ore 16.00 del 29 febbraio 2024, compilata sul modello di cui all'Allegato A al presente bando, ed è inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
3. La domanda è sottoscritta con firma digitale del beneficiario, oppure con firma autografa del beneficiario apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Qualora la domanda sia presentata da un'impresa o un Consorzio, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità di cui al periodo precedente.
4. La domanda è corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione redatta nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni amministrative in materia di documentazione amministrativa) nella quale l'interessato dichiara:
 - a) l'insussistenza delle condizioni che comportano l'esclusione dal beneficio, di cui al comma 2 dell'articolo 4 del Bando;
 - b) il rispetto delle prescrizioni sul cumulo di aiuti di cui all'articolo 5 del Bando;
 - c) l'applicabilità del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - d) la proprietà dell'immobile interessato dagli interventi oggetto di domanda di contributo, o altro diritto reale di godimento;

e) l'insussistenza di condizioni, che comportino interventi di bonifica di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sull'immobile oggetto di intervento per cui si chiede il contributo;

f) il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

g) la detraibilità/indetraibilità dell'IVA sulle spese per cui è richiesto il contributo;

h) l'impegno a rispettare le condizioni poste dal Bando;

i) l'importo complessivo delle spese previste per l'intervento e del contributo richiesto;

j) gli estremi catastali utili all'esatta individuazione dell'immobile oggetto di intervento per cui è richiesto il contributo.

5. Alla domanda è allegata una relazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario o dal suo legale rappresentante, dalla quale siano riscontrabili:

a) gli elementi utili ad illustrare l'intervento per cui è richiesto il contributo;

b) le date presunte di inizio e fine lavori;

c) i parametri utili al miglioramento della qualità edilizia, previsti al comma 2 dell'articolo 6 del Bando;

d) le condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria, previsti dall'articolo 9 del Bando;

e) gli elaborati grafici in scala adeguata a comprendere l'intervento, con indicazione della zonizzazione come da PRGC vigente che permetta di individuarne l'esatta ubicazione;

f) un quadro economico di dettaglio;

g) un computo metrico dei lavori, redatto secondo i valori previsti dal prezzario regionale dei lavori pubblici.

6. Non è ammissibile la domanda:

a) presentata al di fuori del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2;

b) compilata o inviata con modalità diverse da quelle previste dal comma 2;

c) inviata da una casella PEC diversa da quella del soggetto richiedente;

d) priva dell'allegato di cui al comma 5.

7. Sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione "Riqualificazione produttiva sostenibile", sono pubblicati:

a) il decreto del Direttore del Servizio competente, di approvazione del presente bando e dei relativi allegati;

b) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000.

Articolo 9 – criteri di valutazione

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 11, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di seguito indicati:

1) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi: 15 punti;

2) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali: 5 punti;

3) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato:

- 3.1 classe A: 5 punti;
- 3.2 classe B: 2 punti;

4) classificazione dell'intervento secondo la disciplina del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norma tecniche per le costruzioni"):

- 4.1 intervento di miglioramento sismico: 10 punti;
- 4.2 intervento di adeguamento sismico: 15 punti;

5) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo:

- 5.1 almeno l'80 per cento della spesa prevista a carico del beneficiario: 6 punti;
- 5.2 almeno il 70 per cento della spesa prevista a carico del beneficiario: 4 punti;
- 5.3 almeno il 60 per cento della spesa prevista a carico del beneficiario: 2 punti;

6) attribuzione al fabbricato oggetto di intervento, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale: 5 punti;

7) interventi di bonifica del sito quali operazioni di rimozione di fabbricati, trasporto e smaltimento di rifiuti: 5 punti;

8) interventi di bonifica dall'amianto presente negli edifici: 5 punti.

2. I punteggi di cui al comma 1 sono cumulabili fra loro.

3. In caso di parità di punteggio è data precedenza alle domande pervenute secondo ordine cronologico.

Articolo 10 – istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto al fine di appurare l'ammissibilità dell'intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiesta di documentazione integrativa.

2. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Ove l'integrazione resa non consenta di concludere l'istruttoria della domanda, gli interventi sono valutati sulla base della documentazione agli atti.

4. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.

5. Il Servizio competente procede all'archiviazione della domanda e ne dà tempestiva comunicazione all'impresa istante nei seguenti casi:

a) la domanda è presentata successivamente alla scadenza del termine individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

b) la domanda è inoltrata con modalità diverse dall'inoltro per posta elettronica certificata ovvero mediante casella PEC diversa da quella del richiedente;

c) la domanda è indirizzata all'indirizzo PEC diverso da quello indicato all'articolo 8;

d) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previste dalla modulistica, approvata ai sensi dell'articolo 8, comma 7;

e) la domanda non è sottoscritta con firma digitale del beneficiario o del suo legale rappresentante, non è sottoscritta con firma autografa ovvero è sottoscritta con firma autografa ma non è accompagnata da un documento di identità in corso di validità del beneficiario o del suo legale rappresentante;

f) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Articolo 11 – approvazione della graduatoria e concessione del contributo

1. Il Servizio competente adotta entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 2, la graduatoria riferita alle domande presentate.
2. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore di Servizio competente e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione ai beneficiari del decreto di approvazione della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini per l'avvio e per la conclusione degli interventi, nonché le modalità ed i termini per la rendicontazione.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa dell'ultima domanda finanziabile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tale fine, a seguito dell'approvazione della graduatoria, il Servizio competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria.
5. A seguito della disponibilità di nuove risorse finanziarie, si procede allo scorrimento della graduatoria che resta valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla quello della sua approvazione.
6. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 5, sono archiviate.

Articolo 12 – proroga e variazione degli interventi

1. Il beneficiario può presentare una o più istanze di proroga del termine di conclusione degli interventi al Servizio competente per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine fissato con il decreto di concessione per la conclusione degli interventi. La proroga è concessa con decreto del Direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione degli interventi ovvero della presentazione dell'istanza oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data del termine originariamente previsto per la conclusione degli interventi, a patto che sia realizzata la finalità originaria degli interventi medesimi.
3. Le richieste di variazione degli interventi oggetto di contributo, sottoscritte dal beneficiario o dal suo legale rappresentante, sono presentate al Servizio competente a mezzo PEC inviata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, accompagnate da una sintetica relazione che dia motivazione delle variazioni richieste e descriva gli scostamenti rispetto al progetto originario.
4. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo degli interventi oggetto di contributo ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione.
5. Il Servizio competente valuta la variazione proposta, comunicandone l'esito al richiedente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso.
6. La variazione degli interventi, non sottoposta alla preventiva approvazione da parte del Servizio competente, comporta la corrispondente riduzione del contributo concesso.

Articolo 13 – erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro sessanta giorni dalla data della ricezione della relativa richiesta redatta secondo il fac-simile

disponibile sul sito www.regione.fvg.it nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione "Riqualficazione produttiva sostenibile", corredata dalla documentazione di cui al comma 2.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione "Riqualficazione produttiva sostenibile".

Articolo 14 – presentazione e contenuto della rendicontazione

1. Entro sei mesi dal termine di conclusione degli interventi, stabilito con il decreto di concessione, o dal termine prorogato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, i soggetti beneficiari presentano la rendicontazione degli interventi ammessi a contributo.

2. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute:

a) i beneficiari qualificati imprese si avvalgono di soggetti certificatori, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, come disciplinato dall'articolo 16;

b) i beneficiari qualificati privati presentano la rendicontazione ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000;

c) i beneficiari qualificati Consorzi presentano la rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

3. La rendicontazione è sottoscritta con firma digitale del beneficiario, oppure con firma autografa apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Qualora la rendicontazione sia presentata da un'impresa o un Consorzio, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità di cui al periodo precedente.

4. La rendicontazione è compilata sul modello di cui all'Allegato C al presente bando, ed è inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

5. Alla rendicontazione sono allegati:

a) la documentazione che attesti la spesa sostenuta, secondo le modalità di cui al comma 2;

b) una relazione illustrativa degli interventi realizzati (Allegato E), asseverata da un tecnico abilitato, che attesti:

b.1) nel caso di interventi su immobili esistenti, che gli interventi oggetto di contributo hanno garantito il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei parametri previsti al comma 2 dell'articolo 6;

b.2) la conformità al progetto dei lavori eseguiti per la realizzazione dell'intervento, con riferimento a quanto previsto ai punti 1), 2), 7) e 8) del comma 1 dell'articolo 9;

b.3) il conseguimento del risultato indicato nella domanda tra i criteri di merito, con riferimento a quanto previsto al punto 3) del comma 1 dell'articolo 9;

b.4) conseguimento del risultato strutturale indicato nella domanda tra i criteri di merito, con riferimento a quanto previsto al punto 4) del comma 1 dell'articolo 9;

b.5) l'attribuzione al fabbricato oggetto di intervento, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale, con riferimento a quanto previsto al punto 6) del comma 1 dell'articolo 9;

c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

c.1) il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4;

c.2) l'avvenuto conseguimento dell'agibilità (o atto equivalente) o la presentazione in Comune della segnalazione certificata di agibilità, nei casi previsti dalla legge regionale 19/2009.

d) la dichiarazione delle modalità di pagamento (Allegato F);

e) l'autocertificazione ai fini del rilascio del certificato antimafia, nel caso di imprese beneficiarie di contributi superiori a 150 mila euro (Allegato G).

6. La rendicontazione è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente bando e pubblicata sul sito.

Articolo 15 – giustificativi di spesa

1. Entro il termine di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 14, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di presentazione della rendicontazione e riferite alla sede o unità locale oggetto del programma di investimento, pena la non ammissibilità a contributo.

3. Nel caso in cui i documenti di spesa ricomprendano forniture non attinenti agli interventi finanziabili di cui al presente bando, è data debita evidenza delle spese strettamente addebitabili a detti interventi.

4. I pagamenti delle spese devono essere effettuati, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.

5. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. Il Servizio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio.

6. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

Articolo 16 – certificazione delle spese

1. Per rendicontare la spesa sostenuta, i beneficiari qualificati imprese si avvalgono dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione:

a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli di spesa;

c) per i beni immobili, le strumentazioni ed attrezzature, copia del registro beni ammortizzabili finanziati, copia dei documenti di trasporto, qualora esistenti e ogni ulteriore utile documento atto rappresentare compiutamente il quadro delle spese sostenute;

d) fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo.

3. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione al Servizio competente della documentazione di spesa di cui all'articolo 15.

4. L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore. Al fine di attestare la condizione di indipendenza il certificatore dichiara di non aver partecipato in alcun modo al progetto e di non aver alcun rapporto che possa comprometterne l'indipendenza nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle spese, condizioni che in particolare si verificano:

a) nei confronti di chi presta attività nella preparazione e realizzazione del progetto o nella predisposizione della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;

b) nei confronti di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'impresa beneficiaria o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività della stessa durante i due anni anteriori al conferimento dell'incarico;

c) nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;

d) essere amministratori, rappresentanti o componenti dell'impresa beneficiaria.

5. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a certificare l'importo delle spese risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti al progetto, correttamente determinate, conformi alle normative citate e al progetto approvato, nonché l'importo delle spese ritenute non ammissibili con la relativa puntuale motivazione.

6. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

7. La certificazione è redatta sul modello di cui all'Allegato D al presente bando.

Articolo 17 – istruttoria delle rendicontazioni

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Il Servizio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. In sede di liquidazione, il Servizio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi previsti dall'articolo 19.

Articolo 18 – liquidazione del contributo

1. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo è emanato dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

2. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 12.

4. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca dell'incentivo concesso ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 19 – annullamento, revoca e rideterminazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:
 - a) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 14;
 - b) gli interventi realizzati si discostino significativamente da quella ammessa a contributo.
3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero il contributo concesso è rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
4. Il Servizio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 20 – obblighi per i beneficiari

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per cinque anni decorrenti dalla conclusione degli interventi oggetto del contributo di cui al presente bando. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il vincolo di destinazione di cui al comma 1 è ridotto qualora l'immobile oggetto del contributo di cui al presente bando sia interessato da iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3/2015. In tal caso il vincolo si applica fino alla data di presentazione della relativa domanda di incentivo.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di cui al comma 1, successivamente alla rendicontazione della spesa il beneficiario trasmette al Servizio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il permanere di detto vincolo. In caso di inosservanza, il Servizio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

Articolo 21 – variazioni soggettive e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in caso di variazioni soggettive dei beneficiari, i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso ai contributi, indicati all'articolo 4;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 20 per il periodo residuo.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.
3. Il beneficiario comunica tempestivamente al Servizio competente la variazione soggettiva che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione.
4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, il Servizio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, il Servizio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Articolo 22 – risorse disponibili

1. È previsto uno stanziamento dell'importo complessivo di Euro 1.490.000,00, a valere sugli stanziamenti di previsione del bilancio per gli anni 2023 – 2025, per l'annualità 2024 (esercizio finanziario corrispondente all'anno solare di chiusura del termine di presentazione delle domande) dedicati alla misura.

Articolo 23 – rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento (UE) 1407/2013 ed alle leggi regionali 7/2000 e 3/2021.